



COMUNE DI DERUTA

Provincia di Perugia

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL
FONDO NAZIONALE PER LA LOCAZIONE
ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 07 GIUGNO 1999
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 863 del 15/09/2021**

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 è indetto bando pubblico per accedere ai contributi del fondo nazionale per il sostegno dei conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro, per l'anno 2021.

Il contributo viene concesso secondo le modalità stabilite dalla Regione Umbria, tenuto conto della disponibilità dei finanziamenti assegnati alla regione con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021, in attuazione di quanto stabilito nei seguenti atti: Delibera di Consiglio Regionale n. 755 del 20 dicembre 1999, Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 15 settembre 2021 e Regolamento Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014, recante "Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)" coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al Regolamento Regionale 20 febbraio 2018, n. 4, recante "Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 4 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina attuativa degli articoli 29, 31 e 27 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 – Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)".

I conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata in locazione, non a canone sociale, titolari di un contratto registrato alla data di emanazione del presente bando, in possesso dei requisiti elencati al successivo punto 1) potranno presentare domanda per ottenere l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione, con le modalità e nel rispetto dei tempi di cui al punto 2).

1) REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

A. Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D. Lgs. 286/1998;
- b) Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi (art. 29, c.1), lett. a), L.R. n. 23/2003).

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Regolamento Regionale n. 1/2014, come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n. 4/2018:

- a) è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
- b) è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro. "

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.

Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni, deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

B. Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

- a) Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art. 29, c.1, lett. d), L.R. n. 23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
 - 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
 - 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
 - 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
 - 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
 - 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Non possiede il requisito di cui al precedente punto a) il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.
- Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

- b) Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad euro 200,00.

C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE

C.1 Avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00;

C.2 Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

D. Incompatibilità del contributo

Non può presentare la domanda chi, relativamente al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:

- di contributi pubblici, a qualunque titolo concessi, ad integrazione del canone di locazione, ad eccezione della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS;
- delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2, L. 431/98);

I Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione della quota affitto erogata dall'INPS con il reddito di cittadinanza.

E. Dimensioni dell'alloggio e canone di locazione

A. L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

B. Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando.

2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di assegnazione del contributo a sostegno del canone di affitto andrà compilata utilizzando esclusivamente il modello di domanda, appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici del Comune, nonché inserito nel sito internet istituzionale **www.comune.deruta.pg.it**, nella sezione "Avvisi".

Il richiedente dovrà provvedere a presentare la domanda in bollo (marca da bollo da € 16,00) e dovrà compilarla in tutte le sue parti dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo.

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, copia del permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea. Dovrà essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

- Documentazione a dimostrazione del reddito/sussidio esenti da imposte (eventuale);
- Attestazione ISEE ordinario o corrente 2021;
- Copia fotostatica del codice IBAN sul quale andrà effettuato l'accredito del contributo.

Detta domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Deruta, Piazza dei Consoli, n. 15 – 06053 Deruta (PG), **entro e non oltre le ore 13:30 del 15/12/2021**.

La domanda può essere presentata, oltre che all'indirizzo Pec del Comune **comune.deruta@postacert.umbria.it**, anche secondo tali modalità:

a) mediante consegna della domanda in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Deruta – Piazza dei Consoli, 15 – Deruta (PG) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13:30 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Fondo nazionale per la locazione".

Farà fede il timbro apposto dall'addetto al protocollo del Comune e, se nel giorno di scadenza, anche l'orario di "ARRIVO". Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato.

b) con spedizione della domanda e della relativa documentazione a mezzo posta con raccomandata A/R, allo stesso indirizzo indicato alla lettera a).

Le domande spedite via posta dovranno riportare sulla busta esterna chiusa la dicitura "Fondo nazionale per la locazione".

Si precisa che per le domande spedite tramite mezzo postale A/R non farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante, ma quella di ricevimento presso il Comune di Deruta.

3) CONDIZIONI STABILITE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del bando, effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula **le graduatorie provvisoria relative ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 6), lettere a) e b) della Delibera di Consiglio Regionale n. 755/99, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 15/09/2021.**

La graduatoria provvisoria, dopo l'approvazione, è affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. Durante questo periodo possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, il Comune, esaminate le opposizioni, formula la graduatoria definitiva, che viene pubblicata all'Albo Pretorio online.

La graduatoria viene, altresì, trasmessa alla Regione che provvede alla ripartizione dei contributi.

La ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni è stata disposta dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 863/2021, secondo i criteri di seguito riportati:

- a) rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune con quella totale della Regione al quale è attribuito un peso del 20%;
- b) rapporto tra il fabbisogno rendicontato da ciascun Comune con il fabbisogno complessivo regionale, al quale è attribuito un peso del 80%;

Il contributo concesso, determinato in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell'Umbria.

Deruta, 12 ottobre 2021

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Daniela Arcangeli
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)